

(N. 1337)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1867)*

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GENNAIO 1956

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge
24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'efficacia delle norme di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.

Art. 2.

In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 e fino al riasorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971.